

# COMUNE

# D I SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

(Provincia di Salerno)

#### ORDINANZA N. 147

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

#### **IL SINDACO**

### Quale Autorità Sanitaria Locale

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale:

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021), con cui viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE diacronicamente le ulteriori disposizioni emergenziali a tutela della salute pubblica generale, onde evitare il diffondersi del contagio;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO, *inter alia*, il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid-19 (anno scolastico 2021/2022), adottato dal Ministro dell'Istruzione;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 "Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, "i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione **e in circostanze di eccezionale e** straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

VISTO il decreto-legge n.1 del 07 gennaio 2022, recante" Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)", in particolare gli articoli, 4 e 5 che introducono misure urgenti per la Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, disciplinando i casi in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza;

VISTO il piano generale per l'avvio della campagna di vaccinazioni per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni adottato dalla Regione Campania;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, unitamente all'elevata diffusione delle varianti del virus SARS-CoV-2 sul territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino;

### RILEVATO in particolare che:

- l'incremento costante e notevole dei casi di positività sul territorio comunale, pari a circa il 6% della popolazione, desta notevoli preoccupazioni;
- contestualmente si registra, a causa delle varianti, un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione con un tasso di positività in considerevole aumento nella popolazione scolastica, tale da determinare un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-COV 2 e tale da poter superare il numero minimo dei casi previsti dal d.l n. 1/2021 per disporre la D.A.D;

RILEVATO altresì che dai dati forniti dal Dirigente scolastico dell'Istituto statale comprensivo E. De Filippo attualmente il 10% del personale docente ed 1'8%-10% del personale Ata risulta essere positivo al Covid-19, con enormi difficoltà per garantire la didattica in presenza;

PRESO ATTO, come sovente segnalato dall'ASL competente per territorio, che l'attività di *testing* e tracciamento, a causa dell'alto numero di positività riscontrate, non riesce ad essere sempre tempestiva e contestuale;

VALUTATA l'opportunità di adottare ogni più utile determinazione al fine di prevenire un aggravamento della situazione epidemiologica che ha registrato negli ultimi giorni un aumento dei casi di contagio;

SENTITA l'Asl territorialmente competente che in considerazione del numero sempre più elevato dei contagi registrati negli ultimi giorni, in particolare nella popolazione scolastica di Sant'Egidio del Monte Albino, per la quale risulta ancora ridotta o del tutto assente la copertura vaccinale, consiglia di intraprendere idonei provvedimenti atti a contenere la diffusione del contagio da SARS COV 2 in ambito scolastico;

TENUTO CONTO che, al fine di scongiurare pericoli per la salute dei bambini e del personale scolastico, risulta opportuno sospendere le attività didattiche in presenza delle scuole del territorio comunale dal 11.01.2022 al 22.01.2022, con ripresa delle attività in presenza a far data dal 24.01.2022;

### DATO ATTO che:

- tale scelta è stata oggetto di una approfondita e puntuale interlocuzione avuta in data 07.01.2022 con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. De Filippo" e con il Sindaco del Comune di Corbara;
- nel corso della riferita riunione si è condiviso il rinvio delle attività scolastiche in presenza dei plessi scolastici di Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino alla data del 24.01.2022;
- tale scelta principia da un approccio di carattere preventivo, sempre auspicabile, nella gestione di scenari epidemici/pandemici;

RILEVATO, in disparte, che, in considerazione della campagna di vaccinazione anti- Covid riservata ai bambini di età tra i 5 e gli 11 anni, tale misura appare essere necessaria per garantire la riduzione di ogni possibilità di diffusione del contagio, e ampliare, nel contempo, la campagna di vaccinazione per la popolazione studentesca;

RITENUTO, pertanto, a tutela della salute pubblica, d'intesa anche con il Dirigente Scolastico, in via precauzionale, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di Primo grado dell'Istituto scolastico statale E. De Filippo, e delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado paritarie presenti sul territorio comunale, per un periodo di tempo congruo, che si auspica sia utile a fare registrare un'attenuazione del picco dei contagi;

RITENUTO altresì disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATO, pertanto, necessario nell'interesse della Comunità rappresentata, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 21.01.2022, con ripresa delle stesse a far data dal 24.01.2022, restando comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

VISTO l'art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che, nell'abrogare l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, ha ripristinato pienamente i poteri *extra ordinem* attribuiti ai sindaci dall'articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le

misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità";

RILEVATO che le attuali condizioni, in questa fase emergenziale acuta, impongono ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

TENUTO CONTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle disposizioni *supra* richiamate;

#### DATO ATTO:

- che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi anche con il coinvolgimento dell'ASL territorialmente competente e della Dirigenza scolastica;
- che le sopraelencate determinazioni risultano essere rispettose dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio comunale e con particolare funzione preventiva della recettività e diffusione del virus Sars Cov-2;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale "In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale":

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Per le superiori motivazioni

### **ORDINA**

La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale con decorrenza dall' 11.01.2022 e fino al 21.01.2022. Per l'effetto, il riavvio delle attività didattiche in presenza è posticipato al 24.01.2022.

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

Contestualmente

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

## DISPONE, altresì

L'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

Alla Prefettura di Salerno;

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. De Filippo" per i consequenziali provvedimenti di competenza ivi compresa l'attivazione della didattica a distanza;

All'ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61;

Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani;

Ai Responsabili dei servizi ratione officii interessati;

Alla Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 10/01/2022

Il Sindaco Dott. Antonio La Mura

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 e ss.mm.ii.)